COMUNE DI SAMO

Città Metropolitana di Reggio Calabria **Reg. n.13**

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:	**Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **Aprile** alle ore 16,45 convocato come da avvisi scritti si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

N.	NOME	COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	PAOLO	PULITANO'	SINDACO	SI
2	GREGORIO	BRUZZANITI	CONSIGLIERE	SI
3	LUCA'	ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
4	GIOVANNI	BRANCATISANO	CONSIGLIERE	SI
5	STEFANO	MARMINA	CONSIGLIERE	NO
6	ACHILLE	PIZZATI	CONSIGLIERE	SI
7	PLACIDO	STRATI	CONSIGLIERE	SI
8	GIOVAMBATTISTA	MEZZATESTA	CONSIGLIERE	SI
9	CHRISTIAN	CRISTIANO	CONSIGLIERE	SI
10	PASQUALE	MEZZATESTA	CONSIGLIERE	SI
11	CARRA'	GIOVANNI	CONSIGLIERE	SI

Partecipa, ai sensi dell'art. 97 comma IV, del D.lgs n. 267 del 2000 il Segretario Comunale Dott. Fortunato Latella ;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sul punto all'ordine del giorno. A tal punto;

Il Sindaco introduce il punto n.04 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 117, c. 6 della Costituzione, il quale riconosce ai Comuni, alle Province ed alle Città Metropolitane, la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Visto l'art. 7 (Regolamenti) del TUEL, che testualmente recita : *" Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;

Vista la Circolare n.29 del 7 giugno 2007 prot. n. 2007 06196-15100/397 a cura del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – del Ministero dell'Interno, con la quale vengono fornite istruzioni e chiarimenti agli Ufficiali di Stato Civile circa la facoltà di celebrare i matrimoni civili in luoghi diversi dalla casa comunale qualora abbiano disposto l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile;

Vista la circolare n. 10 del 28 febbraio 2014, dove la direzione generale per i servizi demografici del Ministero dell'interno ha confermato la possibilità di celebrare i matrimoni presso siti aperti al pubblico purchè connessi in via stabile alla funzione amministrativa propria della casa comunale nei termini previsti dall'art. 3 del DPR 396/2000;

Ritenuto che tali indicatori valgono, in via analogia, anche per la costituzione delle unioni civili prevista dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;

Rilevata l'opportunità di disciplinare l'organizzazione del sevizio in oggetto allo scopo di regolamentare l'organizzazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili, prevedendo le celebrazioni in argomento anche in altri luoghi adeguati alla importanza della cerimonia anche in giornate non lavorative ed al di fuori dell'ordinario orario di servizio;

Visti:

- gli artt. 106-114 del codice civile disciplinati la celebrazione del matrimonio;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- le circolari del Ministero dell'interno 7 giugno 2007, n. 29 e 28 febbraio 2014, n. 10;
- le norme, regolamentari e interpretative, di attuazione della legge n. 76/2016;
- il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo statuto comunale;

COMUNE DI SAMO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del
30.04.2024

Indice:

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Celebrazione dei matrimoni e costituzioni delle unioni civili
- Art. 3 - Funzioni di Ufficiale di Stato Civile
- Art. 4 - Matrimonio o unione civile con l'ausilio dell'interprete
- Art. 5 - Luoghi della celebrazione
- Art. 6 - Orario della celebrazione
- Art. 7 - Tariffe
- Art. 8 - Organizzazione momenti di rinfresco e intrattenimento
- Art. 9 - Matrimoni e unioni civili celebrati fuori dalla Casa comunale
- Art. 10 - Modulistica
- Art. 11 - Disposizioni finali
- Art. 12 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio e dell'unione civile che si celebra nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 e seguenti del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle Unioni Civili) e dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento Ordinamento dello Stato Civile).

Art. 2 – Celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili

1. La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, secondo le modalità richieste dalle parti e ammesse dal presente regolamento, costituisce cerimonia pubblica, alla quale può assistere chiunque, con l'obbligatoria presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.
2. L' ufficio comunale competente fissa di regola la data dei matrimoni civili e delle unioni civili, anche celebrati su delega di altro Comune, con un anticipo non superiore ai 6 mesi rispetto alla data desiderata dai nubendi e compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati. L' ufficio confermerà il matrimonio previo controllo dei documenti e della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 del D.P.R. 396/2000 ovvero del verbale di richiesta previsto per le unioni civili ovvero al ricevimento dell'atto di delega da parte di altro Comune. Qualora le pubblicazioni di matrimonio ovvero il verbale di richiesta per le unioni civili non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione del matrimonio.
3. Nel periodo superiore ai sei mesi dalla data della celebrazione sarà possibile effettuare una prenotazione preliminare, fermo restando l'obbligo di confermare la stessa successivamente agli adempimenti di cui al comma precedente.
4. Antecedentemente alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile i nubendi o le parti dovranno comunicare all'Ufficio di Stato Civile le esatte generalità dei testimoni e la scelta del regime patrimoniale, mediante l'apposita modulistica, da presentare almeno quindici giorni prima della data fissata per la celebrazione.
5. La celebrazione si svolgerà con le modalità previste dalla Legge: l'Ufficiale di Stato Civile darà lettura degli articoli del Codice Civile ovvero della Legge che regola le Unioni Civili e dell'atto di matrimonio/unione civile, con relative firme dell'Ufficiale di Stato Civile, dei nubendi/parti e dei testimoni. Qualsiasi aggiunta al tradizionale svolgimento del rito, quale gesti rituali (es. scambio degli anelli), scambio di promesse, lettura di poesie, intermezzi musicali, simbolismi vari, non dovrà contrastare con il valore profondo della cerimonia e con rispetto dei luoghi e della sensibilità dei convenuti, rimanendo entro il tempo massimo assegnato. In ogni caso tali iniziative dovranno essere previamente descritte ed anticipate all'Ufficio di Stato Civile per valutarne la compatibilità.

Art. 3 – Funzioni di Ufficiale di Stato Civile

1. I soggetti deputati alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sono stabiliti dalla Legge, la quale individua l'Ufficiale di Stato Civile e la facoltà di delega di detta funzione.
2. Per la celebrazione il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali.
3. La delega alla celebrazione del singolo matrimonio o unione civile può essere concessa, a giudizio del Sindaco, anche a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che non siano incompatibili nei termini di Legge, previa istanza sottoscritta dalle parti, presentata all'Ufficio di Stato Civile almeno 60 giorni prima della data fissata per la celebrazione.

BS.

4. Il possesso dei requisiti per la concessione della delega alla celebrazione dovrà essere dichiarato dalla persona indicata quale celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Effettuate le necessarie verifiche e ottenuta la delega delle funzioni di Stato Civile per la celebrazione dell'evento specifico alla persona richiesta, il delegato dovrà sottoscrivere la delega di funzioni per accettazione.
5. L'atto di delega alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, sottoscritto dal Sindaco, è trasmesso alla competente Prefettura.
6. L'Ufficiale di Stato Civile nel celebrare il matrimonio dovrà indossare abbigliamento sobrio, rispettoso del decoro, della carica e della circostanza e deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del DPR 396/2000. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 4 – Matrimonio o unione civile con l'ausilio dell'interprete

1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi a propria cura e spese.
2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile con congruo anticipo e comunque non oltre i 5 giorni antecedenti alla data fissata per la celebrazione, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e per dimostrare la capacità di effettuare la traduzione richiesta.
3. Prima di adempiere all'incarico l'interprete dovrà giurare dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatogli, sottoscrivendo apposito verbale.

Art. 5 - Luoghi della celebrazione

1. Il matrimonio civile o l'unione civile sono celebrati pubblicamente, su domanda degli interessati, nei seguenti luoghi di proprietà comunale:
   - Il Palazzo comunale, presso la Sala del Consiglio comunale;
2. Il matrimonio o l'unione civile possono essere altresì celebrati presso idonee strutture private o di proprietà comunale individuate con apposito atto della Giunta Comunale. Dette strutture per queste occasioni assumono la denominazione di *"casa comunale distaccata"*.
3. Per l'istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile presso strutture private aventi particolare interesse storico, artistico, architettonico, paesaggistico presenti sul territorio comunale, il proprietario concede in comodato d'uso al Comune gli ambienti, interni ed esterni, della struttura individuati puntualmente ritenuti idonei allo scopo, che dovranno essere utilizzati esclusivamente dal Comune per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili.

   Gli ambienti concessi per l'istituzione di ufficio distaccato di stato civile per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili devono essere ampi, in maniera da permettere la partecipazione alla cerimonia di almeno n. 30 partecipanti, oltre al celebrante, alle parti, ai testimoni e all'eventuale interprete.

   Gli ambienti, oggetto di comodato, sono nella disponibilità del Comune con carattere di ragionevole esclusività e continuità temporale.

   Il Comune, nei giorni e orari in cui ha piena disponibilità dei locali, li utilizzerà esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili e limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento di questa funzione.

   In tale periodo di piena ed esclusiva disponibilità in capo al Comune, è comunque permesso alle parti che si accingono a contrarre matrimonio o a costituire unione civile, di allestire e, successivamente, di allestire il sito messo a disposizione e di effettuare foto all'interno ed all'esterno dell'edificio.

Nell'immediatezza di ogni matrimonio e unione civile, il Comune provvederà alla costituzione negli ambienti in questione dell'ufficio distaccato di stato civile, previa collocazione di labaro od altra insegna/bandiera recante lo stemma del Comune di Samo, oltre alla bandiera dell'Italia e dell'Europa.
Per tutto il tempo in cui resterà costituito l'ufficio distaccato di stato civile, gli ambienti in questione saranno da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale".
Tale sede sarà messa nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale senza alcun onere a carico della stessa (comodato d'uso gratuito) e senza previsione di rimborso per spese di alcun genere.
La celebrazione dei matrimoni è cerimonia pubblica, per cui i locali e gli annessi spazi esterni adiacenti, disponibili ed idonei, concessi in uso, dovranno essere accessibili al pubblico e possedere i requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza.

4. Per i luoghi di proprietà comunale ai nubendi e/o soggetti da questi autorizzati è consentito di arricchire con arredamenti e addobbi (a propria cura e spese) il luogo prescelto per la celebrazione, previo accordo con il personale a presidio delle sedi a tale funzione deputate e nei limiti fisici consentiti dal luogo prescelto, purché vengano mantenute le condizioni di sicurezza dei siti. Accessori ritenuti impropri o sconvenienti dovranno essere rimossi su disposizione del celebrante o del personale comunale presente. Al termine della cerimonia si dovrà procedere tempestivamente a far risistemare gli spazi così come concessi.
5. E' altresì consentita l'installazione di impianti provvisori dotati di microfono o per la diffusione di musica ovvero l'utilizzo di strumenti musicali, fermo restando che sono a carico dei richiedenti ogni onere connesso alla riproduzione di brani musicali tutelati dal diritto d'autore e diritti connessi ed evitando di recare disturbo allo svolgimento del rito e allo svolgimento delle altre attività e servizi che operano nei luoghi della cerimonia o in prossimità di essi. La scelta dei brani e degli strumenti deve essere consona al luogo e alla natura istituzionale della celebrazione. E' escluso lo svolgimento di manifestazioni musicali chiassose.
6. Nei luoghi al chiuso di proprietà comunale è vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e negli annessi spazi e a servizio dei medesimi. In caso di violazioni alla presente disposizione, gli sposi saranno tenuti a versare la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
7. E' richiesto il massimo rispetto, cura di accesso e uso dei luoghi. Nel caso in cui si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare dei danni stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente. Il Comune di Samo si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
8. La visita delle sale e degli spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni di proprietà comunale può avvenire previo appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile, durante l'orario di apertura del medesimo.
9. Nulla osta alla presenza alla cerimonia di animali da affezione, purché sotto la diretta responsabilità di un incaricato il quale dovrà vigilare sul loro comportamento. Non sono ammessi voli di colombe, farfalle o simili.
10. Per l'utilizzo, l'arredamento e/o l'allestimento delle sedi distaccate di proprietà privata i nubendi dovranno accordarsi con la proprietà e/o con il gestore, secondo i regolamenti e/oi contratti in uso alla struttura.

Art. 6 - Orario della celebrazione

1.I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, nei seguenti orari di servizio ordinario:

lunedì	9.00	13.00	======	=====

martedì	9.00	13.00	======	====
mercoledì	9.00	13.00		
giovedì	9.00	13.00	======	
venerdì	9.00	13.00	======	===== =

2. La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile fuori dall'orario di servizio ordinario potrà avvenire, su domanda degli interessati e previa autorizzazione comunale , tra le ore 09.00 e le ore 19.00 in tutti i giorni dell'anno esclusi quelli espressamente indicati dal comma successivo.
3. Le celebrazioni sono sospese durante le seguenti feste: 1 e 6 gennaio; la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); il 25 aprile; il 1 maggio; il 15 agosto; il 1 novembre, il 25, 26 e 31 dicembre. La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il giorno della festa del Patrono.

Art. 7 - Tariffe

1. Nel caso in cui la celebrazione avvenga presso le sedi distaccate, di proprietà privata, è previsto il pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale .
2. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
3. Il pagamento della tariffa, ove prevista, deve avvenire entro 15 giorni antecedenti alla data fissata per la celebrazione, con le modalità previste dall'Ufficio di Stato Civile.
4. In caso di mancato pagamento della tariffa comunale nei termini previsti dal comma precedente la prenotazione della celebrazione si intenderà annullata e non sarà dovuto dal Comune alcun rimborso per gli oneri organizzativi e per le spese già sostenute dai richiedenti.

Art. 8 - Organizzazione momenti di rinfresco e intrattenimento

1. Nessun programma di intrattenimento potrà essere svolto se non previamente comunicato all'atto della concessione degli spazi all'Ufficio di Stato Civile e se non sia dallo stesso Ufficio autorizzato. L'Amministrazione detiene in merito la massima discrezionalità decisionale, tenuto conto della vocazione primaria delle sedi individuate, prevalentemente destinate ad attività culturali, a sede di rappresentanza istituzionale e di attività lavorativa per l'esercizio delle funzioni demandate all'ente locale.

Art. 9 - Matrimoni e unioni civili celebrati fuori dalla Casa comunale- art. 110 del codice civile-

1. La celebrazione fuori della casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile. In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.
2. Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario com.le nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni.
3. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.
4.

Art. 10 - Modulistica

1. Al fine di consentire la presentazione delle istanze e di quanto necessario per la celebrazione

del matrimonio o dell'unione civile, l'Ufficio di Stato Civile predispone modelli conformi alla normativa vigente e li rende disponibili sul sito internet istituzionale dell'Ente.

2. Tutte le istanze e dichiarazioni possono essere presentate nelle forme e nei modi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente inmateria e più precisamente:
   - Codice Civile
   - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
   - Legge 20 maggio 2016, n. 76;
   - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
   - Statuto Comunale.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

- lo schema di regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili, composto da n. 9 articoli, redatto dal Segretario Comunale ;

Ritenuto dover provvedere nel merito;

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.081000,n. 267;

Con voti unanimi favorevoli;

D E L I B E R A

1. **approvare**, per le motivazioni sopra esposte, il "Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili", composto da n.9 articoli il cui testo è allegato alla presente deliberazione;

2. **di demandare** all'Ufficio di stato civile l'attuazione del presente regolamento.

3. **Di prevedere** l'istituzione di una tariffa per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili svolti fuori dalla Casa Comunale come specificato dall'articolo 7 (sette) del regolamento in esame, che sarà determinata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento, sulla base degli oneri a carico dell'Ente per la gestione del servizio in oggetto;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Giovanni Brancatisano

Il Segretario Comunale
Dr. Fortunato Latella

Pareri ex art.49 e 147 bis del D. Lgs.vo n.267/2000

Parere di regolarità tecnica
Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Mariantonia Strati

Parere di regolarità contabile
Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariantonia Strati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 0229 _DEL 07/05/2024

Certifico io sottoscritto, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D. Lgs. 267/2000,

Il Responsabile

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

□ X Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

□ Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 –comma 4 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella

Delibera C.C. n. 13 del 2024